



Al Prefetto della provincia di Firenze

PREMESSO che nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2023 si svolgeranno le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia Oakley" presso il Circuito Internazionale del Mugello, sito nel Comune di Scarperia e San Piero;

CONSIDERATO che la manifestazione è stata oggetto di disamina in occasione della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica svoltasi in data odierna - alla presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del Presidente dell'Unione dei Comuni del Mugello, dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello, nonché del direttore dell'autodromo - ove è emerso che:

- è prevista un'affluenza complessiva di circa 80 mila spettatori che interesserà oltre il Comune di Scarperia e San Piero, anche i Comuni limitrofi di Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo;
- nella serata del 10 giugno è prevista la massima presenza di pubblico nei Comuni sopra indicati;
- atteso il rilevante numero di presenze è necessario limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di evitare il verificarsi di comportamenti antisociali capaci di ingenerare problemi di ordine pubblico nonché la potenziale situazione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica connessa alla prevedibile dispersione di un elevato numero di contenitori di vetro, tale da consigliare il divieto di vendita da asporto di qualsiasi bevanda contenuta in tali contenitori;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal Sig. Questore con nota 73815 pervenuta in data odierna secondo cui è opportuna l'adozione di un provvedimento:

- di divieto all'interno del circuito del Mugello, dalle ore 9,00 di giovedì 8 giugno alle ore 17,30 di domenica 11 giugno, di introduzione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori in vetro, nonché di divieto di introduzione e detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplosivo di qualsiasi genere ad eccezione di fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare;
- di divieto, dalle ore 18,00 di venerdì 9 giugno alle ore 3,00 di domenica 11 giugno, periodo di massima affluenza di spettatori, nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché di somministrazione di bevande a base di super alcolici, quali cocktail contenenti quantità di alcol superiori al 21% nonché di vendita di bevande in contenitori di vetro

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati; per quanto sopra, prevalente l'esigenza dell'interesse pubblico di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 2 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773,



Il Prefetto della provincia di Firenze

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- a) è vietata all'interno del circuito del Mugello dalle ore 09.00 di giovedì 8 giugno alle ore 17.30 di domenica 11 giugno 2023, l'introduzione e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro. Sono altresì vietate, all'interno dello stesso circuito, l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati, fatto comunque salvo, per questi, quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in occasione dello svolgimento delle gare.

A tal fine gli organizzatori del Gran Premio sono incaricati di dare la massima diffusione delle presenti prescrizioni.

- b) è vietata dalle ore 18.00 di venerdì 9 giugno alle ore 03.00 di domenica 11 giugno 2023, periodo di massima affluenza di spettatori, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, nonché la somministrazione di bevande a base di superalcolici, contenenti quantità di alcol superiore al 21%, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Le Polizie municipali sono incaricate della notifica del presente provvedimento.

Le Forze dell'Ordine e le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori, con espresso avviso che, in caso di violazione di quanto disposto al punto 2), sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.L.P.S..

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Associazioni di categoria affinché ne curino la massima diffusione e il suo contenuto sarà comunicato agli organi di informazione.

Firenze, 7 giugno 2023

IL PREFETTO
(Ferrandino)

AO